

## **REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE**

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 21.01.1983 poi modificato dalla deliberazione della G.C. n. 242 del 5.2.2000, poi modificato dalla deliberazione della G.C. n. 480 del 17.9.2009).

### **Art. 1**

- In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spetta all'Avvocatura Civica sia nelle cause attive che passive.
- Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
- All'Avvocatura possono accedere solamente gli avvocati abilitati ad esercitare la professione legale che abbiano superato specifica selezione o concorso pubblico.

### **Art. 2**

Nei casi di particolare importanza o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio, gli avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti o specialisti nel settore o docenti universitari, ciò anche nei casi di:

1. particolare complessità;
2. eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura;
3. nei casi in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati interni.

### **Art. 3**

- L'Avvocatura può sempre nominare periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità da parte dell'Avvocato Direttore.
- Con determinazione dell'Avvocato Direttore verranno nominati altresì gli avvocati esterni codifensori nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso organi giudiziari situati in località diverse da Venezia.

### **Art. 4**

L'Avvocatura riceve tutti gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante. Per gli atti notificati a persone diverse dal Legale Rappresentante l'Avvocatura non è autorizzata alla ricezione.

### **Art. 5**

L'Avvocatura, oltre a provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, provvede altresì alle consultazioni legali richieste dal Segretario Generale e da ogni singolo Direttore o dai Presidenti delle Municipalità o dagli Assessori.

Esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.

Solo su richiesta del Segretario Generale o dei Direttori:

1. esamina i progetti di regolamenti e i capitolati redatti dalle Direzioni;
2. predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con le Direzioni interessate o esprime pareri sugli atti di transazione redatti dalle Direzioni;
3. prepara contratti e convenzioni o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;
4. recupera, su richiesta delle singole Direzioni, che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione e con provvedimento dell'Avvocato Direttore, a seconda dei casi può autorizzarne la dilazione.

#### **Art. 6**

Le singole Direzioni sono tenute a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.

In difetto l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale ed al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti.

Le Direzioni sono anche tenute a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

I pareri scritti possono essere richiesti all'Avvocatura direttamente solo dai Direttori e dagli Assessori e saranno resi di norma entro 20 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 16 L. 241/90, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione in esame.

#### **Art. 7**

L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri comuni, previa stipula di apposita convenzione ex art. 30 L. 267/2000, con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti.

La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici e Società nei quali il Comune di Venezia abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale .

Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura Civica può fornire, previa autorizzazione del Comune pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.

#### **Art. 8**

Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento con la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

Qualora il nocumento sopravvenga la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato Direttore.

#### **Art. 9**

Per le prestazioni di cui agli artt. 7 e 8 verranno definiti i relativi rapporti negli atti convenzionali.

**Art. 10**

L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede a Venezia a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposito accordo senza oneri a carico del Comune di Venezia.

**Art. 11**

L'Avvocato Direttore:

1. determina le direttive interenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
2. vigila su tutti gli uffici, i servizi ed il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
3. assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
4. riferisce annualmente al Sindaco sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono del corso dell'attività di istituto.
5. In caso di assenza o impedimento l'Avvocato Direttore è sostituito dall'Avvocato appositamente delegato.

**Art. 12**

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 3.2.1993 n. 29 e succ. mod., del trattamento economico accessorio, fanno parte anche quei compensi spettanti nelle ipotesi in cui le controversie arbitrali e giurisdizionali, ordinarie, amministrative o tributarie si concludano definitivamente in modo sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte.

Per la determinazione di detto compenso si farà riferimento alle tariffe professionali nel loro ammontare minimo nei limiti delle vigenti normative contrattuali e di legge.

Da detto importo verranno tratti anche parte dei fondi per finanziare istituti incentivanti l'efficacia, l'efficienza e la produttività del personale di ruolo che presta servizio presso l'Avvocatura e che concorre a pieno titolo agli obiettivi della Direzione.

**Art. 13**

Ai sensi dell'art. 24 della L. 7.8.1990 N. 241 in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti atti:

1. pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
2. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
3. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti 1) e 2).

Sono inoltre sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile

**Art. 14**

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

Tenuto conto che la suddetta attività, esercitata in forma gratuita, produce risultati di notevole utilità per l'Amministrazione Comunale, viene riconosciuto al praticante un rimborso spese nella misura forfetaria di € 250,00.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato.

**Art. 15**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DPR 31.12.1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 58 D.Lgs 3.2.93 n. 29.

**Art. 16**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933 n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento.